



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA
"KORE"



Università
degli Studi di
Messina

PROTOCOLLO DI INTESA

sulla formazione degli specializzandi delle Scuole di Area sanitaria con accesso riservato ai medici

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA con sede in Messina, Piazza Pugliatti n. 1, Codice Fiscale n. 80004070837, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra (CH), l'11/03/1972;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA con sede in Catania, Piazza Università, n. 2, Codice Fiscale 02772010878, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Francesco Priolo, nato a Catania il 25.11.1961;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, Codice Fiscale n. 80023730825, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Massimo Midiri, nato a Palermo il 30 marzo 1962;

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE" con sede in Enna, Cittadella Universitaria, Codice Fiscale n. 01094410865, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Giovanni Puglisi, nato a Caltanissetta il 22 giugno 1945;

Premesse generali

- Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 s.m.i. "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", disciplina al Titolo IV la formazione specialistica dei medici e, tra l'altro, prevede che siano stipulati degli specifici contratti di formazione specialistica tra l'Università, lo specializzando e la Regione, nonché la corresponsione di un trattamento economico annuo con finanziamento a carico delle finanze statali.

- L'articolo 38 del precitato decreto legislativo dispone che il medico in formazione specialistica deve seguire con profitto il programma di formazione svolgendo le attività teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici determinati secondo la normativa vigente in materia, inoltre, le modalità di svolgimento di tali attività teoriche e pratiche, ivi compresa la rotazione tra le strutture inserite nelle rete formativa, nonché il numero minimo e la tipologia degli interventi pratici che gli specializzandi devono aver eseguito per essere ammessi a sostenere la prova finale annuale, sono preventivamente determinati dal Consiglio della Scuola e dagli accordi tra le Università e le aziende sanitarie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 502/1992 s.m.i..

- L'art. 1 del "Protocollo d'intesa per la disciplina e l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e funzionamento dell'osservatorio regionale della formazione medica



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA
"KORE"



Università
degli Studi di
Messina

specialistica emanato con DA del 11 ottobre 2011 (GURS n. 45 28/10/2011)" dispone che "La Regione collabora alle attività di formazione medico - specialistica sia attraverso le Aziende ospedaliere universitarie, che sono le sedi di riferimento per le attività istituzionali delle facoltà di medicina e chirurgia, sia attraverso le strutture, che possiedono gli standard richiesti, delle ASP, delle Aziende ospedaliere e degli IRCCS di diritto pubblico operanti in settori coerenti con quelli propri delle singole scuole di specializzazione.

1.2. L'individuazione e l'utilizzazione delle strutture del servizio sanitario regionale che entrano a far parte della rete formativa di ciascuna scuola sono definite attraverso accordi o convenzioni tra l'Università e le singole Aziende sanitarie, tenendo conto dei seguenti criteri:

- la scelta delle strutture deve rispettare gli standard previsti dal D.M. del 29 marzo 2006;*
- la composizione della rete formativa deve essere definita in base alle specifiche esigenze didattiche della scuola, così come definite dal D.M. 1 agosto 2005;*
- il volume complessivo di attività della rete formativa deve corrispondere all'effettivo numero degli specialisti in formazione ed a tipologia e volume delle attività assistenziali che devono essere svolte in considerazione delle attività professionalizzanti dei diversi ordinamenti didattici;*
- la collocazione e la distribuzione territoriale delle strutture devono essere in relazione alle sedi accademiche della scuola e debbono garantire la facile accessibilità per i medici in formazione.*

1.3. Per particolari esigenze formative non soddisfatte nelle Aziende sanitarie pubbliche, la rete formativa può includere altre strutture di supporto complementari quali le strutture sanitarie private accreditate.

1.4. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.M. 1 agosto 2005, le scuole di specializzazione possono essere attivate anche in collaborazione con le facoltà di medicina e chirurgia di altre università e/o con le corrispondenti strutture di raccordo.

- Il D.I. 402/2017, nell'allegato 1, disciplina gli standard minimi (generali e specifici) e gli indicatori di performance per l'accreditamento delle strutture della rete formativa, specificando al riguardo che "Le reti formative vengono strutturate, perciò, in modo che sia garantita la completezza del percorso formativo all'interno di una rete di più strutture in collaborazione tra loro".

- Il medesimo D.I. 402/2017, nell'allegato 3, concernente il sistema di gestione e certificazione della qualità, il libretto informatico e il diploma supplement, prevede la rotazione obbligatoria dei medici in formazione specialistica tra le differenti strutture della rete formativa.

- Con Protocollo d'Intesa tra gli Atenei di Catania, Palermo e di Messina del 26/02/2021, sono stati definiti gli impegni assunti dagli stessi circa la stipula degli Accordi per l'istituzione, l'attivazione e l'articolazione della Rete formativa delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria riservate ai medici, secondo le modalità ivi indicate.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA
"KORE"



Università
degli Studi di
Messina

- Con decreti MUR 2021 sono state accreditate le Scuole di specializzazione delle Università di Catania, Palermo e di Messina e per ogni Scuola è stata individuata la relativa lista delle strutture della rete formativa in possesso degli standard, requisiti e indicatori di performance indicati dal decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402.

- Con i decreti del Miur sopra citati può ritenersi quindi perfezionato il quadro di riferimento complessivo e necessario per pianificare compiutamente il percorso formativo dei medici specializzandi con particolare riferimento alla loro "rotazione". E' pertanto possibile dar seguito alla definizione congiunta dei criteri temporali, numerici e organizzativi in base ai quali gli specializzandi durante gli anni di frequenza del Corso sono tenuti a frequentare le strutture Universitarie ovvero a diversa direzione facenti parte della rete formativa delle Scuole di specializzazione stesse, al fine di assicurare agli stessi la possibilità di conseguire una formazione quanto più ampia possibile nelle diverse realtà pubbliche, in base al proprio percorso di studio.

o o o o o

Ritenuta imprescindibile e di preminente importanza, specie in ordine all'obbligo di rotazione degli specializzandi fra le strutture della rete formativa delle Scuole, l'individuazione di comuni principi e criteri direttivi che coinvolgano tutti gli specializzandi, volti a garantire:

- la piena corrispondenza tra ordinamento didattico della Scuola e formazione professionale;
- la graduale assunzione di compiti assistenziali da parte degli specializzandi;
- l'introduzione di adeguati strumenti per la verifica degli standard formativi;

tutto ciò premesso

tra

l'Università degli Studi di Catania, l'Università degli Studi di Messina, l'Università degli Studi di Palermo e Kore di Enna

come sopra rappresentate

si conviene quanto segue

1-Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa

2- Strutture della formazione specialistica

Ciascuna Scuola di specializzazione è basata su una rete formativa composta da Strutture fisiche, universitarie, ospedaliere e territoriali nelle loro diverse articolazioni ove si effettuino le attività e le prestazioni necessarie per assicurare la formazione specialistica.

Le Strutture potranno articolarsi in Strutture di Sede, Strutture Collegate, Strutture Complementari, secondo le definizioni di cui all'Allegato 1 al D.I. 402/2017.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA
"KORE"



Università
degli Studi di
Messina

Ai fini del perfezionamento della formazione, le Scuole potranno avvalersi, ai sensi del sopra menzionato D.I. 402/2017, del supporto di ulteriori Strutture extra rete formative, sia italiane che estere, per un periodo di frequenza comunque non superiore a 18 mesi.

3 - Partecipazione del personale del Servizio sanitario alla formazione specialistica

All'attività didattica prevista dall'Ordinamento e dai Piani formativi delle Scuole di specializzazione partecipano gli operatori del Servizio sanitario regionale/nazionale di cui al precedente punto 2. A tali operatori, anche in virtù di quanto previsto dall'art. 38 del dlgs 368/99, possono essere affidati incarichi di 'titolare di insegnamento', nonché di 'tutor'.

Gli incarichi didattici devono essere assegnati sulla base della specifica normativa di settore (art. 3 D.I. 68/2015).

4 - Organizzazione dell'attività formativa - obbligo di rotazione degli specializzandi

Al fine di garantire una completa formazione professionale degli specializzandi ed il conseguimento delle finalità previste dai rispettivi ordinamenti, i Consigli delle Scuole definiranno annualmente, per ogni medico in formazione, i tempi e le modalità della frequenza nelle diverse Strutture della rete formativa, nel rispetto di una corretta ed equilibrata rotazione dello specializzando, tenendo conto che:

- valutati ogni specializzando, durante il proprio ciclo formativo, dovrà necessariamente 'ruotare' presso tutte le Strutture facenti parte della rete formativa della Scuola secondo modalità che saranno ritenute di appartenenza;
- la rotazione dovrà essere assicurata attraverso un periodo di frequenza non inferiore a sei mesi presso ogni Struttura facente parte della rete formativa della Scuola. Tale periodo potrà essere ridotto in relazione ad una e/o più Strutture della rete, fornendo adeguata motivazione, allorchè la tipologia ed il numero delle prestazioni assistenziali registrati dalle Strutture medesime lo renda necessario in ragione degli obiettivi formativi che lo specializzando è tenuto a conseguire ed in misura corrispondente;
- durante il primo anno di Corso, lo specializzando -tendenzialmente ed in considerazione del Piano formativo della propria Scuola- dovrà ruotare all'interno della sola Struttura di Sede e/o, a secondo della numerosità degli iscritti, all'interno delle strutture a direzione universitaria inserite nella rete della Scuola;
- l'attività formativa extra rete potrà essere programmata dal Consiglio della Scuola per un periodo che complessivamente non potrà essere superiore a 18 mesi nel corso dell'intero ciclo;
- l'attività formativa extra rete nell'ambito di Strutture nazionali potrà essere programmata non prima della conclusione del secondo anno di Corso.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA
"KORE"



Università
degli Studi di
Messina

- andrà favorita ed incentivata l'attività formativa extra rete presso Strutture estere. Tale attività andrà programmata in relazione agli ultimi due anni di Corso dello specializzando e per un periodo complessivo non inferiore a sei mesi;

Il Direttore della Scuola, all'inizio delle attività annuali comunica alla Direzione sanitaria delle Aziende che fanno parte della rete formativa della Scuola i nominativi dei medici in formazione, indicando per ciascuno le Strutture frequentate, la durata del periodo di frequenza, i tipi di attività professionale in cui dovranno essere impiegati ed il loro livello di autonomia nella esecuzione di tali attività.

L'attività dello specializzando svolta presso le Strutture sopra indicate andrà dallo stesso registrata sul proprio 'libretto informatico' e validata dal proprio tutor e/o responsabile di sede, utilizzando la piattaforma informatica messa a tal fine a disposizione dalla propria Università

5-Partecipazione degli specializzandi medici alle attività assistenziali - attività di ricerca

La formazione specialistica implica la partecipazione guidata dello specializzando alle attività mediche delle Strutture sanitarie alle quali è stato assegnato, secondo quanto previsto dagli Ordinamenti didattici e sulla base dello specifico progetto formativo elaborato dal Consiglio della Scuola.

Le attività assistenziali svolte dal medico in formazione specialistica sono qualificate in relazione al progressivo grado di autonomia operativa e decisionale nei seguenti gradi:

- attività di appoggio – quando assiste il personale medico strutturato nello svolgimento delle sua attività;
- attività di collaborazione – quando il medico in formazione svolge personalmente procedure ed attività assistenziali specifiche sotto il diretto controllo di personale medico strutturato;
- attività autonoma – quando il medico in formazione svolge autonomamente compiti che gli sono stati affidati in modo specifico e puntuale. Il personale medico strutturato deve essere sempre disponibile per la consultazione e l'eventuale tempestivo intervento a giudizio dello specializzando.

La graduale assunzione di compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità secondo quanto definito al paragrafo precedente sono oggetto di indirizzo e valutazione da parte del Consiglio della Scuola, tenuto conto dello sviluppo della formazione e considerate le proposte definite d'intesa tra i medici in formazione, i tutor e i responsabili delle unità operative nelle quali si svolge la formazione.

I tempi, le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali sono concordati dal Consiglio della Scuola con i dirigenti responsabili delle Strutture e la Direzione sanitaria delle Aziende presso le quali lo specializzando svolge la formazione sulla base del proprio programma formativo.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA
"KORE"



Università
degli Studi di
Messina

L'attività di tirocinio del medico in formazione specialistica si configura per tutta la durata del Corso come attività formativa e deve essere comprensiva della globalità delle attività svolte dal personale strutturato.

La numerosità e la tipologia delle prestazioni, anno per anno, che lo specializzando è tenuto ad eseguire con modalità crescenti di responsabilità ed autonomia, come indicate dal Consiglio della Scuola per il singolo specializzando, sono descritte nella declaratoria della Scuola posta a premessa del libretto dello specializzando.

Nello svolgimento delle attività assistenziali, al medico in formazione specialistica sono attribuiti, in accordo con le normative nazionali e regionali, livelli crescenti di responsabilità e autonomia legati alla sua maturazione professionale e vincolate alle direttive deliberate dal Consiglio della Scuola.

Di fatto, l'attribuzione dei livelli di autonomia e responsabilità deve avvenire in maniera nominale per ogni singolo medico in formazione specialistica e non è necessariamente legata ai passaggi di anno.

Fermo restando quanto previsto per gli altri obiettivi formativi, il medico in formazione specialistica partecipa ad attività di ricerca, svolgendo attività specifiche in modo autonomo, sotto la guida del responsabile della ricerca, sia per le attività finalizzate alla predisposizione della tesi, sia per seguire direttamente la conduzione di studi epidemiologici e di sperimentazione cliniche controllate.

L'impegno orario richiesto per la formazione specialistica è assolto con modalità definite in sede locale analoghe a quelle previste per il personale medico del SSN a tempo pieno, compatibilmente con le esigenze del piano didattico.

In nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

Art. 6 – Norme Transitorie

Tutte le procedure già avviate alla data di entrata in vigore del presente protocollo di Intesa, fino alla loro conclusione, potranno proseguire anche se in contrasto con una delle norme previste.

Art. 7 – Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente protocollo di fa espresso rinvio alle norme del Dlgs n. 368/1999 e del già citato *Protocollo d'intesa per la disciplina e l'attività dei medici in formazione specialistica all'interno della rete formativa regionale delle scuole di specializzazione di area sanitaria e funzionamento dell'osservatorio regionale della formazione medica specialistica, emanato con DA dell'11 ottobre 2011 (GURS n. 45 28/10/2011).*



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PALERMO



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI ENNA
"KORE"



Università
degli Studi di
Messina

Art. 8 - Sottoscrizione

Il presente Protocollo d'Intesa viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzo della casella PEC.

Messina/Palermo/Catania/ Enna

Università degli Studi di Catania
Il Rettore
(Prof. F. Priolo)

Università degli Studi di Palermo
Il Rettore
(Prof. M. Midiri)

Università degli Studi di Enna "Kore"
Il Rettore
(Prof. G. Puglisi)

Università degli Studi di Messina
Il Rettore
(Prof. S. Cuzzocrea)